

**BOZZA DI CONVENZIONE**

tra

la Regione del Veneto (di seguito denominata per brevità "Regione"), C.F. 80007580279- P. IVA 02392630279, rappresentata dal dott. Diego Vecchiato, nato _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Regionale della Direzione Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità, ai sensi della L.R. n. 1/1997 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 4566 in data 28.12.2007,

e

Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di Vicenza (di seguito denominata per brevità "CCIAA di Vicenza") con sede legale in Vicenza, Via.....((cod. fisc. 80000330243 – Partita IVA 00521440248)), in persona.....il e domiciliato presso la sede sociale in ragione della carica ed agli effetti del presente atto.

Le parti come sopra individuate, vista la deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del _____, con la quale sono state affidate alla CCIAA di Vicenza le attività connesse all'erogazione dei finanziamenti alle imprese venete per l'attuazione all'articolo 34 della Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, al fine di concorrere alle spese sostenute dalle stesse per l'ottenimento di certificazioni etico-sociali.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Oggetto della convenzione.

La convenzione ha per oggetto l'affidamento delle attività connesse all'erogazione dei finanziamenti alle imprese venete di cui all'articolo 34 della Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Contributo regionale per certificazioni etico-sociali", in base a quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. _____ del _____.

Articolo 2 – Modalità di esecuzione dell'attività

La CCIAA di Vicenza si impegna a:

- redigere, previo accordo con la competente Direzione regionale, il bando regionale per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle imprese iscritte al registro delle imprese del Veneto;
- diffondere sul territorio veneto l'informazione per la presentazione delle istanze di finanziamento;
- raccogliere e istruire le domande pervenute;
- elaborare e trasmettere alla competente Direzione regionale l'elenco delle istanze ammesse a finanziamento entro due mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle stesse;
- erogare i finanziamenti alle imprese ammesse al beneficio;
- presentare una relazione dettagliata sulle attività svolta e sui finanziamenti erogati.

La CCIAA di Vicenza per lo svolgimento delle predette attività si avvalerà della Fondazione Giacomo Rumor – Centro produttività Veneto.

In base a quanto stabilito dalla Giunta regionale nel citato provvedimento n._____/2008, le imprese venete, iscritte all'apposito registro, potranno essere finanziate per i costi sostenuti fino alla data di scadenza del bando per l'ottenimento della certificazione, ed in particolare per:

- consulenze per implementazione del sistema di gestione;
- il rilascio della certificazione SA8000;
- la formazione del personale connessa all'ottenimento della suddetta certificazione.

Le imprese dovranno allegare alla domanda di contributo:

- la certificazione SA8000 e la documentazione attestante il suo mantenimento fino alla data di scadenza del bando;
- la documentazione delle spese sostenute;
- la dichiarazione di avere o non avere ricevuto contributi da altri Enti (UE, Stato, ecc.), al fine di verificare che non venga superata la soglia definita dall'Unione Europea "de minimis".

Articolo 3 – Durata e modalità di pagamento

Le attività previste dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Per lo svolgimento delle attività individuate nel precedente articolo 2, la Regione riconosce alla CCIAA di Vicenza un rimborso delle spese sostenute nel limite massimo di € 60.000,00, con le seguenti modalità:

- 30% del limite massimo ammesso, pari a € 18.000,00, alla sottoscrizione della convenzione, e previa presentazione di un cronogramma di attività - concordato con la competente Direzione Regionale – e di una dichiarazione di avvio delle attività;

- b) 50% del limite massimo ammesso, pari a € 30.000,00, previa relazione finale delle attività realizzate e attestazione dell'avvenuto pagamento dei finanziamenti alle imprese ammesse al beneficio;
- c) saldo sulla base di idonea documentazione contabile attestante le spese sostenute.

Ad istruttoria ultimata delle domande di contributo presentate, la Regione provvederà ad erogare alla CCIAA di Vicenza, per il successivo trasferimento a favore delle imprese ammesse a finanziamento la somma necessaria, fino ad un massimo di € 540.000,00.

Articolo 4 – Attività di vigilanza e di indirizzo

Responsabili operativi della programmazione e del coordinamento delle attività sopra descritte sono individuate nelle figure del dott. _____, Responsabile per CCIAA di Vicenza e dal dott. Diego Vecchiato, per la Regione Veneto.

Le attività oggetto della presente convenzione, indicate nel precedente articolo 2, svolte da CCIAA di Vicenza o da proprie strutture operative, saranno preventivamente comunicate alla Regione, che potrà disporre controlli sulla realizzazione al fine di verificare la rispondenza con gli obiettivi stabiliti e con i tempi previsti, anche al fine di valutare le condizioni per la revoca, sospensione o riduzione dei pagamenti previsti all'art. 3. Ferma restando la massima collaborazione tra le parti per lo svolgimento delle attività, la Regione si riserva la facoltà di formulare osservazioni, richieste di chiarimento o integrazioni in corso di espletamento del servizio.

Il Dirigente regionale della Direzione competente assumerà, con propri provvedimenti, ogni utile, opportuna e necessaria decisione al fine di rendere operativa la presente convenzione ivi compresa la concessione di una eventuale proroga dei termini stabiliti dal presente atto al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati con la presente convenzione.

Articolo 5 – Revoca e recesso

La Regione Veneto si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento l'affidamento dell'attività qualora in base a nuove ragioni o fatti, non imputabili alle parti, ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione delle attività oggetto della convenzione stessa, dando congruo preavviso.

In tal caso la CCIAA di Vicenza sarà sollevata da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione della convenzione mediante il pagamento delle spese sostenute per le attività svolte nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile.

In caso di grave ritardo o negligenza da parte dell'affidatario nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la Regione ha facoltà, previa diffida ad adempiere nei tempi stabiliti, di revocare l'incarico senza alcun onere di spesa della stessa per le attività svolte; in tal caso l'importo anticipato dovrà essere restituito.

Articolo 6 – Modifiche e integrazioni

La presente convenzione costituisce manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

Articolo 7 – Comunicazioni tra le parti

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. alla sede sociale dell'altra parte, ovvero al diverso indirizzo preventivamente comunicato per iscritto.

Articolo 8 – Obblighi di informazione

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente convenzione.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali e riservatezza

nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modifiche. La CCIAA di Vicenza si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle attività in oggetto.

Articolo 10 – Controversie e registrazione

In caso di controversie inerenti l'applicazione, esecuzione e interpretazione della presente convenzione, le parti si impegnano alla composizione conciliativa delle stesse.

Qualora la composizione conciliativa delle controversie avesse esito negativo, le stesse saranno devolute, in via esclusiva, al foro di Venezia.

La Regione e CCIAA di Vicenza, come sopra rappresentate concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del DPR 26.04.1986 n. 131, in quanto disciplinante un mero rimborso spese.

Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto e da esso derivanti, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico della CCIAA di Vicenza.

Le parti dichiarano di aver letto la presente convenzione, composta da sei articoli e di accettarne senza riserve e condizioni tutti i contenuti.

Venezia,

Per la Regione del Veneto

Per la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza